



- che in seguito a segnalazione telefonica del sig. Cardinali Gianluca del giorno 03/12/2018 è stato comunicato che nell'Alveo Comune Nocerino, tratto compreso tra il ponte di via Zaccagnuolo ed il ponte di via Migliaro in agro del comune di Pagani (SA) sono crollati alcuni monoblocchi in calcestruzzo cementizio che erano stati posti a seguito di una rotta arginale avvenuta molti anni fa, funzionari della UOD Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile hanno eseguito apposito sopralluogo in zona.

- Che, dall'ispezione eseguita a valle del ponte della strada di via Zaccagnuolo, in corrispondenza di una traversa di fondo, è stato constatato l'effettivo crollo, lato alveo, di tre monoblocchi in calcestruzzo cementizio che ostruivano il normale deflusso delle acque, generato dall'erosione del piano di appoggio dovuto alle ultime piene del corso d'acqua.

- Che atteso il concreto pericolo per la pubblica incolumità, stante la presenza nell'area circostante di fabbricati rurali ed abitativi, attività agricole produttive e infrastrutture pubbliche in data 04/12/2018 è stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi degli art. 18 e 67 della L.R. n. 03/07 e del D.Lgv n. 50 del 18.04.2016 con una previsione di spesa complessiva di €13.800,00 comprensiva di IVA e spese tecniche da definire successivamente con la redazione di apposita perizia per le cui lavorazioni sarà adottato il vigente Prezzario LL.PP. Regione Campania, somma già decurtato del ribasso del 20,00%;

-Che – come risulta dal verbale di somma urgenza – sono state contattate dai funzionari di questa UOD presenti sul posto alcune imprese di fiducia dell'Ufficio in merito all'esecuzione dei lavori simili ed aventi classifica OG08 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.



 Che data l'urgenza la ditta Guerra Fabio con sede ad Altavilla Silentina (SA)

alla via Olivella n.44 ha dato la propria immediata disponibilità all'esecuzione

dei lavori ed ha offerto il ribasso del 20% sui prezzi del vigente Prezzario

O.O.P.P.: -----

-che, in breve, le opere occorrenti per la immediata rimozione dello stato di

accertato pregiudizio alla incolumità pubblica sono le seguenti:

- rimozione dall'alveo dei monoblocchi caduti; -----

-rimozione di tutti i monoblocchi formanti la mantellata della lunghezza di

metri 20,00 e rimessa in opera previa formazione di idonea fondazione

realizzata collocando al disotto del fondo alveo monoblocchi in cls;

-realizzazione di apposita paretina in cls di raccordo tra la muratura arginale

ed i monoblocchi al fine di evitare erosioni del terreno;

-decespugliamento della scarpata arginale invasa dai rovi, arbusti ed erbe

infestanti; -----

- opere connesse. -----

- Che il legale rappresentante dell'impresa ha prodotto autocertificazione, ai

sensi del D.P.R.445/2000, dichiarando che l'impresa è iscritta alla camera di

commercio di Salerno, che nei propri confronti, dei soci e direttore tecnico

non sussiste la causa di esclusione di cui all'art.80 c.1 del D.L.gs.50/2016 e

precisamente non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444

del c.p.p., per uno dei reati di cui alle lett.a) b) c) d) e) f) g). -----

Che nei propri confronti non risulta pendente alcun procedimento penale e

che dal certificato dei carichi pendenti risulta che non vi sono procedimenti

GIUNTA REGIONALE
GOVERNATORE
REGIONE CAMPANIA
UFFICIO REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE

penali in corso.

- Che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016, dall'art. 26, comma 1 della L.R. Campania n. 03/2007 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

- Che nei propri confronti non sussiste motivo di esclusione, causa di decadenza, di sospensione o di divieto previsti dall'art.67 del D.L.gs.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, c.4 del medesimo decreto.

-Che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata) di cui all'art.80 c.5 del D.L.gs.n°50/2016.


- Che l'impresa ha presentato la dichiarazioni concernente la tracciabilità dei propri flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e dichiarazione del regolare mantenimento delle posizioni previdenziali ed assicurative.

- Che nel Bilancio Gestionale della Regione Campania 2018-2020 risultano istituiti i capitoli di spesa 1160 e 2126 di competenza gestionale della Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile

- Che alla UOD Genio Civile di Salerno, per gli interventi urgenti ed indifferibili di somma urgenza, è stata attribuita una parte dei fondi assegnati sui capitoli di spesa 1160 e 2126 del succitato Bilancio Gestionale.

-Che con Determina n.10 del 12/12/2018 è stata approvata in linea tecnica la perizia dei lavori di somma urgenza per riposizionamento monoblocchi in conglomerato cementizio sull'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino, a valle del ponte di via Zeccagnuolo del comune di Pagani (SA) crollati per

GIUNTA REGIONALE
GOVERNATORE
REGIONE CAMPANIA
UFFICIO REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE



erosione del corpo arginale a seguito degli ultimi eventi pluviometrici ai sensi degli artt.18 e 67 L.R.n.3/2007 e dell'art.163 D.Lgs.n.50/2016.

-Che dal DURC acquisito d'ufficio, on line, con prot.INAIL n. 15705093, con scadenza validità in data 21/07/2019, risulta la regolarità contributiva, nei confronti di : I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CASSE EDILI, della ditta Guerra fabio avente sede legale in via Olivella ad Altavilla Silentina (SA) C.F. GRRFBA72M20A230Q

- che l'UOD Genio Civile Salerno – Presidio di Protezione Civile- con Decreto Dirigenziale n° 263 del 13/12/2018 ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 13.742,00 necessaria per la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto d'appalto e spese connesse:

Dato atto che, a seguito dei controlli effettuati, sussistono tutte le condizioni che obbligano e legittimano la sottoscrizione del presente atto tra i contraenti come sopra specificati, si stipula e conviene quanto segue:

Art.1- Consenso ed accettazione

I contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione costituita dai seguenti allegati:

- a) Relazione Tecnica
- b) verbale di somma urgenza;
- c) quadro economico;
- d) planimetrie;
- e) rilievo fotografico;

f) capitolato speciale d'appalto;





pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, è conservata presso l'U.O.D. Genio Civile di Salerno e non è allegata al contratto per espressa richiesta delle parti. Tali elaborati progettuali, il Piano di sicurezza sostitutivo del piano sicurezza e di coordinamento, il Capitolato Generale di Appalto ed il Capitolato Speciale di Appalto, formano parte integrante del presente atto, sebbene materialmente non allegati e l'impresa dichiara di conoscerli e di accettarli, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. La Regione, come sopra rappresentata, per le motivazioni esposte in premessa, ha affidato in appalto all'impresa sopra generalizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il riposizionamento monoblocchi in conglomerato cementizio sull'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino a valle del ponte di via Zeccagnuolo del comune di Pagani (SA) crollati per erosione del corpo arginale – per l'importo di € 11.082,01 al netto del ribasso del 20,00% e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA come per legge) come risulta dal quadro economico della perizia dei lavori approvata in linea tecnica, -----


E' vietata la cessione del contratto,-----

Art. 2 Elezione di domicilio


Ai sensi e per gli effetti dell'art.2, Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/00 n.145, l'impresa elegge domicilio presso la propria sede.

Art. 3 Importo contrattuale

L'importo contrattuale dell'appalto dei lavori di somma urgenza – per il riposizionamento monoblocchi in conglomerato cementizio sull'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino a valle del ponte di via Zeccagnuolo del comune di Pagani (SA) crollati per erosione del corpo arginale è di €. 11.082,01 al netto del ribasso del 20,00% - oltre IVA come per legge - come risulta dal







ratati di progetto e delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Qualora si verificassero fatti che integrino gli estremi delle fattispecie di cui alla rubrica del presente articolo le parti si richiamano integralmente alla disciplina contenuta negli artt. 135 e 136, D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. La Regione ha comunque facoltà di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:


- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'impresa senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti nel presente contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e al suo scopo.

Art. 7 Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall'art.107 del D.Lgs. n. 50/2016, al quale si fa espresso rinvio.

Art. 8 Proroghe

L'impresa che per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga





deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo di trenta giorni previsto per la risposta. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'impresa per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro gg.30 dal ricevimento.


Art. 9 Garanzie

La Regione dà atto che l'impresa ha presentato cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 c.1 del D.Lgs. n°50/2016, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria n°.166836048 emessa in data 20/02/2019 da UnipolSai Assicurazioni. La polizza prevede espressamente, ai sensi dell'art.1944 c.c., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa durante l'esecuzione del contratto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa.


In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione


del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al definitivo collaudo delle opere
ovvero all'emissione del certificato di regolare esecuzione. -----

Art. 10 Varianti in corso d'opera

La Regione si riserva il diritto di introdurre in corso d'opera eventuali variazioni al presente contratto che si rendessero necessarie e/o opportune, entro i limiti stabiliti dall'art.106 c.1 del D.Lgs.n°50/2016. -----

Art. 11 Contabilizzazione dei lavori


I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura con l'applicazione dei prezzi stabiliti nel prezzario approvato dalla Regione Campania. Si applicano le norme di cui al D.Lgs. n°50/2016 e correlata disciplina regionale. -----

Art. 12 Oneri diversi

Ai sensi degli artt.105 comma 9 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa si obbliga : 1) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; 2) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 13 Pagamenti

Non sono previsti pagamenti in acconto lavori e la liquidazione avverrà con unica rata di saldo. Alla copertura della spesa dei lavori in oggetto, si è fatto fronte con decreto dirigenziale n.263 del 13/12/2018 con i fondi stanziati nel Bilancio Gestionale Regionale 2018-2020 in particolare con il capitolo di spesa 1160 di competenza gestionale della Direzione Generale Governo del





Territorio, LL.PP e Protezione Civile;

Art. 14 Regolare esecuzione


Per i lavori oggetto del presente contratto sarà rilasciato, entro tre mesi dall'ultimazione, certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori. Il certificato di regolare esecuzione è confermato con sottoscrizione dal Responsabile Unico del Procedimento. -----

Art. 15 Obblighi dell'impresa – Responsabilità

L'Impresa è tenuta, nell'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L'impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore d'attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 30 co.5 del D.Lgs.50/2016 . Si applicano, altresì, i commi 5 e 6 dell'art.30 del D.Lgs.50/2016, che disciplina rispettivamente l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di *inadempienza contributiva* dell'esecutore e del subappaltatore e l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di *inadempienza retributiva* dell'esecutore e del subappaltatore. L'Impresa è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso terzi che comunque derivassero dalla esecuzione e/o dalla condotta dei lavori. Sono a carico dell'impresa tutte le spese, tasse ed imposte, ad esclusione dell'IVA, comunque discendenti dalla sottoscrizione del presente contratto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori. -----

IMPRESA DI COSTRUZIONI
Gecis. S.p.A. S.r.l.
Via Oliva 10, 12045 Aosta (AO)
C.A.P. 12045 Aosta (AO)
C.F. 01234567890123
C.I.A. 01234567890123

Spenn



L'impresa deve garantire la reperibilità nei casi d'emergenza. -----



Art. 16 Obblighi ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'impresa, in ordine ai lavori in oggetto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n°136 e successive modifiche ed integrazioni. L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo, di cui all'art.3 della legge n.136/2010, di effettuare a pena di nullità del contratto, gli incassi ed i pagamenti relativi al presente contratto d'appalto attraverso conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal fine s'impegna a comunicare alla Regione (Stazione Appaltante) gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. L'impresa assume l'obbligo di effettuare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto attraverso la loro registrazione sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al 3° comma dell'art.3 della legge n.136/2010, di effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell'art. 3 co. 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art.6 comma 1 della legge 13 agosto 2010 n.136, le transazioni relative ai lavori *de quibus* effettuate dall'impresa senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico della stessa, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n.150 del 01.09.2011, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'art.22, c.1° della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

Art. 17 – Clausola V.I.C. e informazioni prefettizie

Al presente negozio giuridico si applica, ai sensi dell'art.19 del regolamento n.7/2010 di attuazione della legge regionale n.3 del 27 febbraio 2007, la clausola V.I.C. (Valutazione Impatto Criminale). Pertanto, qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto *de quo*, la Regione (Stazione Appaltante), anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenterà la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto com-



Proven

petente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. In virtù di siffatta clausola, ai sensi dell'art. 51, co. 4, della L.R. n.3/07, all'impresa è fatto obbligo di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto. L'impresa, pertanto, si impegna a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. L'impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni dell'art. 19 co. 6 del R.R.n. 7/2010, secondo cui in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avviando la procedura di risoluzione, ai sensi dell'art. 136 e ss. del Codice.

Art. 18 Clausola anti-pantouflage

In osservanza della legge n.190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni nonché in attuazione della misura di prevenzione prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato dalla Regione Campania con DPR n.41/2014 e smi, la Stazione Appaltante da atto che l'impresa ha reso, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver assunto incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'amministrazione regionale della Campania, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

L'impresa dichiara di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. per le esigenze e finalità connesse alla stipula ed all'esecuzione del presente contratto. -----

Art. 20 Normativa applicabile

Al presente contratto d'appalto si applicano le disposizioni del nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs. del 18 aprile 2016 n°50, le norme della Legge Regionale della Campania n°3/2007 e del relativo Regolamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., al Capitolato Generale di appalto e al Capitolato Speciale d'appalto, e in generale a tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili al presente contratto d'appalto. I contraenti dichiarano di conoscere l'integrale contenuto degli elaborati di progetto.

Art. 21 Definizione delle controversie

Tutte le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art.205 D.Lgs. n.50/2016 e all'art. 61 L.R. n.3/2007, saranno attribuite per espressa volontà delle parti, alla cognizione del Foro di Napoli, restando esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

I contraenti di comune accordo convengono che il presente contratto, stipulato senza la presenza dell'ufficiale rogante, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.P.R. n°131 del 26 aprile 1986.

Che ai fini dell'applicazione dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile, l'Impresa approva espressamente la stipulazione relativa agli artt. 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 17 e 21 del presente contratto. -----

Del che è il presente atto, composto di n.16 facciate, che i contraenti, dopo averlo letto, dichiarano che esso risponde alla loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.6 commi 3 e 4 della legge n.221 del 17 dicembre 2012 e successive modifiche di cui all'art.32 c.14 del D.Lgs.n°50/2016.

PER L'IMPRESA << Fabio Guerra >>

PER LA REGIONE << Beatrice Granese >>

REPUBBLICA DI COSTRUZIONE
C. C. GUERRA FALSO
VIA ... 20084 ...
TEL. ...
C.A.B. ...

Leaves Green